

CAMERA DEI DEPUTATI N. 823-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRUNI, BERNI, CARLI, CASTELLOTTI, FRANCESCO
FERRARI, LUIGI RINALDI, TEALDI, ZAMBON, ZARRO,
ZAMPIERI, TORCHIO, PALADINI**

Norme in materia di certificazione antimafia

Presentata il 21 maggio 1992

(Relatore: Francesco POLIZIO)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c) sia previsto che l'autodichiarazione costituisca a tutti gli effetti titolo ai fini della certificazione antimafia nei casi individuati dal decreto legislativo;

all'articolo 5 sia prevista una procedura per l'aggiornamento del limite al di sotto del quale non è richiesto alcun certificato o dichiarazione sostitutiva ovvero si stabilisca il raddoppio del limite dei 50 milioni di lire.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Norme in materia di certificazione anti-mafia.

ART. 1.

1. L'articolo 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono abrogati.

ART. 2.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con gli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti contenenti disposizioni per:

a) definire i provvedimenti, gli atti o i contratti per i quali è richiesta una certificazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Si vedano gli articoli 3 e 4.

ART. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinamento delle comunicazioni di cui all'articolo 10-*bis* della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, finalizzato a stabilire nuove modalità di compilazione, aggiornamento e trasmissione, anche per via informatica, dei dati e l'obbligo di consultazione degli stessi prima di adottare i provvedimenti o di autorizzare i contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni;

b) previsione che la trasmissione dei dati di cui alla lettera *a*) per via informatica o in più copie sia effettuata previo pagamento delle spese di riproduzione;

b) prevedere i provvedimenti, gli atti o i contratti per cui la certificazione può essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che lo stesso non è sottoposto a misura di prevenzione e non è a conoscenza della esistenza a proprio carico di provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, né di altre cause ostative previste dalla citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

c) individuazione dei casi in cui la pubblica amministrazione può adottare i provvedimenti richiesti sulla base di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) definizione dei limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui all'articolo 10 della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, né rilasciare o consentire le concessioni e le erogazioni di cui al citato articolo 10, se non hanno acquisito complete informazioni, rilasciate dal prefetto, circa l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro familiari conviventi nel territorio dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste dalla medesima legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

ART. 2.

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

Si veda l'articolo 1.

Si veda l'articolo 1.

2. Non è comunque richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, atti o contratti il cui valore complessivo non superi i 100 milioni.

sente legge, l'articolo 10-*sexies* della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 4.

1. L'articolo 21 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

ART. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1 non è richiesta alcuna certificazione o dichiarazione sostitutiva per i provvedimenti, gli atti od i contratti il cui valore complessivo non superi lire 50 milioni.